

D. Lgs. 10 marzo 1998, n. 75 (1) -Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche.

1.1. In attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono istituite nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili.

2. La delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operatività viene effettuata, su proposta della regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (2).

3. In sede di prima applicazione la delimitazione territoriale del porto di Cagliari è quella di cui all'allegato dell'atto aggiuntivo in data 13 febbraio 1997, dell'accordo di programma dell'8 agosto 1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti.

(1) Pubblicato nella G.U. 7 aprile 1998, n. 81.

(2) Con D.P.C.M. 7 giugno 2001 (G.U. 31 luglio 2001, n. 176) sono state emanate disposizioni per l'operatività della zona franca di Cagliari.